REGOLAMENTO (CEE) N. 2240/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [3]

considerando che a norma dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, per sensibilizzare i produttori al reale fabbisogno del mercato è possibile stabilire limiti per l'intervento per i prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi, limiti al superamento dei quali interviene la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che, alla luce della situazione del mercato delle pesche, dei limoni e delle arance, in particolare dei cospicui ritiri, è opportuno stabilire un limite per l'intervento relativamente a tali prodotti per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che per i suddetti prodotti il limite può essere espresso in percentuale delle quantità medie prodotte e destinate al consumo allo stato fresco nel corso delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati relativi alla produzione;

considerando che per consentire l'adattamento graduale della produzione di questi prodotti all'andamento del mercato, è opportuno prevedere un limite decrescente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il limite per l'intervento relativo ai limoni e alle arance è fissato alle percentuali, indicate di seguito, della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati:

— per la campagna 1988/1989: 15 %,

— per la campagna 1989/1990: 13,5 %,

— per la campagna 1990/1991: 12 %,

— a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %.

2. Il limite per l'intervento relativo alle pesche è fissato alle percentuali, indicate di seguito, della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati:

— per la campagna 1988/1989: 20 %,

— per la campagna 1989/1990: 17 %,

— per la campagna 1990/1991: 15 %,

— a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %.

3. La Commissione adotta i limiti per l'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 2

Se nel corso di una data campagna di commercializzazione i quantitativi di pesche, di limoni o di arance conferiti all'intervento superano i limiti definiti all'articolo 1, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto, fissati per i rispettivi prodotti per la campagna di commercializzazione successiva, sono ridotti dell'1 % per ciascuna quota di superamento del limite:

— di 18 000 tonnellate per quanto concerne le pesche,

— di 6 600 tonnellate per quanto concerne i limoni,

— di 20 000 tonnellate per quanto concerne le arance.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS